

**Deliberazione inerente il punto n. 1 *‘Elezione della componente elettiva della Giunta del Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società’*  
dell’ODG del 4 febbraio 2022**

**La Commissione elettorale centrale**

**Preso atto** della documentazione relativa alla procedura di votazione e ai corrispondenti risultati elettorali trasmessa dall’Ufficio Procedimenti elettorali con nota del 12 gennaio 2022;

**Preso atto** dei dubbi interpretativi già sollevati dalla Commissione nella riunione del 17 gennaio 2021 in merito alla disciplina del procedimento elettorale relativo all’elettorato attivo con riferimento alle varie fasce;

**preso atto** del Regolamento del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società e nello specifico della distinzione per fasce dell’elettorato passivo della Giunta del Dipartimento di cui all’articolo 5 comma 4, che dispone *‘Sono membri elettivi della Giunta due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori del Dipartimento, eletti con preferenza unica’*;

**Preso atto** che per le elezioni della Giunta del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società l’elettore è chiamato ad esprimere una sola preferenza, ai sensi del suddetto articolo 5 comma 4;

**Preso atto** che non è espressamente prevista per l’elettorato attivo della Giunta del Dipartimento una limitazione per fasce della propria espressione di voto;

**Considerato che** nel silenzio del regolamento tale incertezza deve essere risolta in base al principio generale per cui ogni limitazione all’elettorato attivo va espressamente prevista, ma che sembrerebbe opportuno che in sede di revisione del regolamento il dubbio sia definitivamente fugato;

**Rilevato** che sommando il numero di preferenze tra coloro che hanno conseguito voti, si raggiunge una cifra di gran lunga superiore al numero dei votanti;

**Rilevato altresì** che dai verbali delle votazioni risulta che la maggior parte degli elettori ha espresso più preferenze dell’unica consentita;

**Considerato** che la Commissione elettorale è chiamata in forza dell’articolo 2 comma 8 dell’attuale Regolamento elettorale alla proclamazione degli eletti, con le eventuali attribuzioni in merito all’interpretazione dei limiti dell’elettorato attivo in ordine alle procedure di voto qualora espressamente disciplinate a livello regolamentare;

**Preso atto** che i risultati elettorali, così come trasmessi dall’Ufficio Procedimenti Elettorali non possono considerarsi validi in quanto risulta l’espressione da parte di singoli elettori di più di una

preferenza di voto, contrariamente a quanto previsto dal richiamato articolo 5 comma 4 del Regolamento del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società;

PQM

*rileva di non poter procedere alla proclamazione degli eletti e trasmette la documentazione relativa all'Elezione della componente elettiva della Giunta del Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società' agli uffici competenti per un ulteriore riconteggio delle schede e la necessaria verifica di quelle nulle.*

La Commissione dà mandato alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione alla Direttrice del Dipartimento di Storia, Patrimonio, culturale, formazione e società 'auspicando maggiore chiarezza in ordine all'elettorato attivo della Giunta.

**Per la Commissione Elettorale Centrale**  
**Il Presidente**  
**Prof. Giovanni Guzzetta**